



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



## Comune di Udine

**Servizio Opere Pubbliche**

### DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

**Oggetto: CIG B30C416337 - NextGenerationEU PNRR - M5C2 - Intervento 1.3.2 - OPERA 8163 - CUP C94H22000140006 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX PALAZZINA VV.F. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA. Autorizzazione al subappalto in favore della ditta I.E.F. SAS DI FRANCO WILLIAM & C., di Santa Maria La Longa (UD), per i lavori di realizzazione di impianti elettrici (Cat. OG1).**

**N. det. 2025/5720/233**

**N. cron. 687 del 21/05/2025**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con determinazione n. 3617 del 21.11.2024 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori in oggetto all'impresa DI BETTA GIANNINO S.r.l., P.IVA 02116270303, con sede a Nimis (Ud), in via S. Gervasio n. 2, per l'importo netto di € 665.333,46 (costi della sicurezza pari ad € 36.500,00 inclusi), oltre IVA al 10% per totali complessivi lordi € 731.866,81;
- in data 23/12/2024 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto con repertorio N. 1420;

Dato atto che l'impresa affidataria con nota PG/E n. 0074089/2025, del 09.05.2025 ha presentato istanza per affidare in subappalto i lavori di realizzazione impianti elettrici (Cat. OG1), per l'importo netto di € 23.000,00 di cui € 460,00 quali costi per la sicurezza, alla ditta I.E.F. SAS DI FRANCO WILLIAM & C., P.IVA 01039040314, con sede a Santa Maria La Longa (UD), in via Aquileia n. 9, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione per l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi;

Verificato che, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023:

- l'impresa aggiudicataria ha chiesto in sede di aggiudicazione di avvalersi dell'istituto del subappalto ex art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, per l'esecuzione dei lavori in parola;
- il subappaltatore ha reso in atti la dichiarazione in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
- l'importo delle opere da affidare in subappalto risulta inferiore ai limiti di Legge;

Visto l'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 che reca disposizioni in merito all'istituto del subappalto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Preso atto pertanto che il subappalto è ammesso nei limiti di quanto disposto dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023;

Dato atto che, così come statuito dall'art. 14 del Contratto di subappalto, le parti hanno convenuto che il pagamento delle prestazioni avverrà da parte dell'appaltatore;

Esaminata la documentazione relativamente alla richiesta di subappalto in oggetto e verificata la completezza della stessa;

Dato atto che i controlli in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'impresa subappaltatrice sono stati avviati in data 09.05.2025;

Considerato che, nel presente caso, ai sensi dell'art. 119, comma 16, ultimo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante è tenuta a rilasciare un provvedimento autorizzatorio entro il termine di quindici giorni a far data dal ricevimento dell'istanza dell'impresa subappaltatrice, salvo proroga per giustificati motivi);

Atteso che il Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione, ha approvato la documentazione inerente alla sicurezza della ditta;

Preso atto che in data 16.05.2025 si sono conclusi positivamente i controlli in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale in capo alla ditta individuale I.E.F. SAS DI FRANCO WILLIAM & C.;

Ricordato che:

- il subappaltatore, ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- l'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto all'impresa subappaltatrice senza alcun ribasso;
- l'appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, per gli obblighi retributivi e contributivi;
- l'appaltatore e, per suo tramite, l'impresa subappaltatrice, ai sensi del comma 7 dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, deve trasmettere a questa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza;
- l'appaltatore ed il subappaltatore sono tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Udine e nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. n. 62/2013;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere dovranno essere indicati i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, ai sensi del comma 13 dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023;

Visto il D.lgs. n. 36/2023;

Vista la L.R. 31 maggio 2002, n. 14, per quanto applicabile;

Visto il D.P.Reg. FVG 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., per quanto applicabile;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta,

#### D I S P O N E

1. di autorizzazione in favore dell'impresa DI BETTA GIANNINO S.r.l., P.IVA 02116270303, con sede a Nimis (Ud), in via S. Gervasio n. 2, ad affidare in subappalto i lavori di realizzazione impianti elettrici (Cat. OG1), in merito all'intervento in oggetto, alla ditta I.E.F. SAS DI FRANCO WILLIAM & C., P.IVA 01039040314, con sede a Santa Maria La Longa (UD), in via Aquileia n. 9, per l'importo netto di € 23.000,00 di cui € 460,00 quali costi per la sicurezza, ai sensi dell'ex art. 119, comma 16, D.lgs. n. 36/2023;
2. di dare atto che in data 16.05.2025 si sono conclusi positivamente i controlli in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale in capo alla ditta;
3. di dare atto che il subappaltatore è tenuto all'osservanza dei principi e agli obblighi specifici derivanti dal PNRR;
4. di dare atto che la ditta appaltatrice ed i subappaltatori sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 in materia di subappalto;
5. di evidenziare che l'appaltatore ed i subappaltatori restano obbligati ad osservare le misure contenute nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. n. 62/2013. In particolare si estendono all'appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. n. 62/2013 e nel "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Udine" disponibile al seguente indirizzo: <https://www.comune.udine.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-funzionamento-interno/Codice-di-comportamento-del-Comune-di-Udine>;
6. di evidenziare che l'appaltatore ed i subappaltatori sono altresì tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Udine e disponibile sul sito web dell'amministrazione alla sezione "<https://www.comune.udine.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-corruzione>";
7. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore dei lavori affinché provveda per quanto di competenza.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. ing. Renato Pesamosca